



*[Handwritten signature]*

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI

Protocollo n. *36535/57*

Palermo, 02 AGO. 2012

Risposta a \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Ditta STP Ecology S.r.l. – Favara (AG) – Notifica D.D.S. n. 1247 del 01 Agosto 2012.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RACCOMANDATA A.R.

Alla Ditta STP Ecology s.r.l.  
Via Capitano Callea n. 66  
**92026 FAVARA (AG)**

→ Alla Provincia Regionale di Agrigento  
Settore Patrimonio ed Ambiente  
Via Acrone, 27  
**92100 AGRIGENTO**

Al Comune di Favara (AG)  
Settore Ambiente  
Piazza Don Giustino, 2  
**92026 – FAVARA (AG)**

Al Pubblico Registro Automobilistico  
Via Matteo Cimarra  
**92100 AGRIGENTO**

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza  
Via Atenea, 238  
**92100 AGRIGENTO**

All'A.R.P.A. - Sicilia  
Via Cappuccini 86  
**90100 - PALERMO**

Provincia Regionale - Agrigento  
ARCHIVIO GENERALE  
Prot. N. *22518* Cat.          
Perv. li *15 AGO. 2012*  
L'ARCHIVISTA CAPO *[Signature]*

Alla G.U.R.S.  
Via Caltanissetta, 2  
**90100 - PALERMO**

All'Ufficio Documentazione Autorizzazioni  
**SEDE**


Si notifica a tutti gli effetti, il Decreto n. 1247 del 01 Agosto 2012, con il quale questo Ufficio ha approvato il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, tra cui RAEE proposto dalla **Ditta STP Ecology S.r.l.**, con sede legale in Favara (AG) Via Capitano Callea n. 66 ed impianto sito in agglomerato industriale Aragona-Favara – Contrada San Benedetto nel Comune di Favara (AG).

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Sig. Marcello Ascianto



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
(Dott. Antonio Patella)





## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Ditta: STP Ecology S.r.l. – Favara (AG). - Autorizzazione art. 208 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.  
Centro autodemolizione e stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra cui RAEE.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19 Luglio 2012 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Marco Lupo;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 34376 del 20/07/2012 con la quale, si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l’attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. n. 20945 del 03/05/2012);
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante “*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*”;
- VISTO l’art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;



- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA l'istanza della Ditta STP Ecology S.r.l., con sede legale in Favara (AG) Via Capitano Callea n. 66, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 09/12/2010 al n. 47975, con la quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la realizzazione e la gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui RAEE per le operazioni R4 – R13 e D15, sito in agglomerato industriale Aragona-Favara – Contrada San Benedetto nel Comune di Favara (AG);
- VISTO il progetto allegato all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
  - Relazione tecnica illustrativa;
  - Scheda Riassuntiva codici CER;
  - Piano di Bonifica;
  - Piano di sicurezza preliminare;
  - Corografia del luogo;
  - Planimetria stato attuale;
  - Disegni architettonici – Edifici Uffici – Pianta stato di fatto;
  - Planimetria stato futuro;
  - Disegni architettonici – Edifici Uffici – Pianta stato futuro;
  - Disegni architettonici – Capannone – Pianta stato futuro;
  - Planimetria stato futuro coperture;
  - Particolari costruttivi;
  - Regimentazione delle acque;
  - Impianto antincendio;
  - Rilievo topografico con profilo progetto;
  - Relazione Geologico-geomorfologica;



- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 20/04/2011 convocata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, dal quale si evince che:
- *il progetto così come presentato deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità in quanto rientra nelle previsioni di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..*
  - *a tal proposito il tecnico chiarisce che le operazioni di recupero R4, R13 e di smaltimento D15 di rifiuti non pericolosi, non contemplati dal punto 8 lett. c) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii, saranno effettuate dalla Ditta per una quantità non superiore a 10 tonnellate/giorno e si impegna a produrre una relazione tecnica esplicativa delle nuove modalità di gestione dell'impianto ed una nuova scheda riassuntiva codici CER;*
- VISTA la nota prot. 15518 del 26/04/2011, acquisita agli atti di questo Dipartimento in data 02/05/2011 al n. 20541, con la quale la Provincia Regionale di Agrigento – Settore Ambiente e Territorio esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole per la realizzazione dell'impianto in argomento, con le seguenti prescrizioni:
- *che l'area individuata con la sigla 1R relativamente al "Settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi di mq. 570,00, venga coperto come previsto dall'Allegato 2 - art. 8 comma 1 del D.Lgs. 151/2005) punto 1.2.2 lettera f;*
  - *che vengano riportate nella planimetria (allegato D4) le modalità di allaccio alla canalizzazione che convoglia le acque di prima pioggia e di lavaggio al disoleatore dei Settori n. 1-4-6-7;*
  - *che siano indicate le dimensioni dei pozzetti di raccolta a tenuta stagna, per la raccolta dei reflui da smaltire come rifiuti;*
  - *che al punto 11 della Relazione tecnica (modalità di gestione e ciclo di lavorazione) l'ultimo comma venga integrato dalla dicitura "SISTR1";*
- VISTA la nota prot. n. 8942 del 16/02/2011 assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 19/05/2011 al n. 24304 con la quale l'ASP di Agrigento - Dipartimento di Prevenzione – Area Tutela Salute e Sicurezza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro - S.PRE.S.A.L e U.O. Prevenzione Igienico Sanitaria, esprime parere favorevole al progetto in argomento a condizioni;
- VISTA la concessione edilizia in sanatoria n. 163/04 del 19/11/2004 rilasciata dal Comune di Favara (AG) per il magazzino esistente;
- VISTA la concessione edilizia n. 135/10 del 11/10/2010 rilasciata dal Comune di Favara (AG) per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un capannone e dell'ampliamento dell'edificio esistente per la lavorazione di semilavorati in acciaio;
- VISTA la nota prot. 2181/VT del 25/08/2011 acquisita agli atti del Dipartimento in data 26/08/2011 al n. 39779 con la quale il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Agrigento trasmette la Determina Dirigenziale n. 33 del 10/06/2011 che concede il Nulla-Osta di competenza inerente la congruità ai piani ed ai programmi consortili, al progetto di variante alla concessione edilizia n. 135/10 per la realizzazione dell'impianto in argomento;
- VISTA la nota prot. 30285 del 09/07/2012 acquisita agli atti del Dipartimento in data 11/07/2012 al n. 32451 con la quale il Comune di Favara (AG) – Area Tecnica – Servizio 4, esprime parere favorevole al progetto di variante in argomento;
- VISTI i titoli di disponibilità dell'area oggetto dell'autorizzazione;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi del titolare di cariche o qualifiche della Ditta;



- VISTO il Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento prot. n. CEW/13416/2011/EAG0047 del 24/08/2011, dal quale si evince che a carico della Ditta STP Ecology S.r.l. non risultano nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale, ai sensi della normativa vigente in materia e che a carico del titolare della ditta, nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 marzo 1965, n. 575 e successive modificazioni;
- CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO di non dover sottoporre il progetto in argomento alla procedura di verifica di impatto ambientale, in quanto la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- CONSIDERATO che con nota n. 44289/S7 del 28 Settembre 2011 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Ditta in questione;
- VISTO il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- VISTO l'articolo 10 del D.P.R. 252/98;
- DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98;
- VISTA la nota prot. n. 35170 del 26 Luglio 2012 con la quale questo Dipartimento, trasmette copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;
- VISTA la nota del 31 Luglio 2012 con la quale la Ditta STP Ecology S.r.l. dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta per intero il contenuto;



- RITENUTO di non dover concedere l'autorizzazione di alcune tipologie di rifiuti richieste in quanto non attinenti all'attività svolta, per la cui gestione la Ditta dovrà produrre apposita relazione tecnica descrittiva delle operazioni di recupero e di smaltimento e relativa planimetria con l'ubicazione dei rifiuti stessi;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui RAEE per le operazioni R4 – R13 e D15, sito in agglomerato industriale Aragona-Favara – Contrada San Benedetto nel Comune di Favara (AG);
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, è approvato il progetto del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui RAEE, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta STP Ecology S.r.l., con sede legale in Favara (AG) Via Capitano Callea n. 66 ed impianto sito in agglomerato industriale Aragona-Favara – Contrada San Benedetto nel Comune di Favara (AG) e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati "B" e "C" del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. .

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

### ART. 2

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto, provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalla loro manutenzione, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130105*	emulsioni non clorurate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose



160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
160601*	batterie al piombo
160602*	batterie al nichel-cadmio
160603*	batterie contenenti mercurio
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	altre batterie ed accumulatori
160708*	rifiuti contenenti olio
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

Sono altresì ammessi in impianto in quanto compatibili con l'attività svolta, i seguenti rifiuti:

120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
191001	rifiuti di ferro e acciaio
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
200140	metallo



Sono altresì ammessi in impianto per l'operazione R13, in quanto compatibili con l'attività svolta, i seguenti rifiuti:

170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
191201	carta e cartone
191204	plastica e gomma
191205	vetro
191206*	legno contenente sostanze pericolose
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
200101	carta e cartone
200102	vetro

#### ART. 3

La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 11.900 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 4.434 Tonnellate/anno.

#### ART. 4

I rifiuti RAEE non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto per i quali sono autorizzate le operazioni di messa in riserva (R13) e di disassemblaggio, separazione delle componenti metalliche e selezione manuale (R4 per una quantità inferiore alle 10 tonnellate al giorno), la cui potenzialità massima annua è di 2.000 tonnellate, sono i seguenti:

CER	Descrizione
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

#### ART. 5

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003;

#### ART. 6

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130105\* - 130111\* - 130113\* - 130205\* - 130206\* - 130208\*, non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006;

#### ART. 7

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano di gestione per il settore e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;



## ART. 8

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

## ART. 9

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285;

## ART. 10

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
2. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per una agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
3. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori (DPR 303/56, DPR 547/55, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
4. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
5. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
6. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
7. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
8. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
9. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
10. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamento degli stessi;
11. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno della tettoia, dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
12. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;



13. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
14. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
15. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
16. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
17. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06.
18. prima dell'inizio dell'attività la ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni e d'igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal D.Lgs 81/08;
19. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.

#### ART. 11

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Favara (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

#### ART. 12

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- Autorizzazione allo scarico;
- Parere rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;

#### ART. 13

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.



La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

#### ART. 14

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 15

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione successivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### ART. 16

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

#### ART. 17

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.



## ART.18

La Provincia Regionale di Agrigento effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 11 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Provincia di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

## ART.19

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

## ART.20

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Favara (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento, al Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, all'A.R.P.A. Sicilia, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li 1 AGO 2012

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

(Sig. Marcello Ascianto)

**Il Responsabile della U.O. 1**

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)